



N. 2046/96 R.N.R.

N. 0111/99 R.G.U.D.

TRIBUNALE MILITARE DI TORINO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Militare, composto dai Signori:

1. Dott. Stanislao SAELI

Presidente

2. Dott. Alessandro BENIGNI

Giudice

3. Ten.Col. MORISCO Gaetano

Giudice militare

con l'intervento del P.M. in persona del dott. ^{??} RIVELLOe con l'assistenza del L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
R. Ten. a. col. (F.B.) Gianluca FALSO
ha pronunciato in pubblica udienza la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale a carico di:

ENGEL Siegfried, nato il 31/01/1909 a Warnan Hawel (D) - e
residente a Amburgo Lokstedt (D), Sieben Schoen Stasse n. 19

IMPUTATO

di: "REATO CONTINUATO DI VIOLENZA IN CONCORSO
CON OMICIDIO IN DANNO DI CITTADINI ITALIANI" (artt. 13
e 185 co. 1 e 2 c.p.m.g., in relazione agli articoli 575 e 577 n. 3 e 4, e
61 n. 4 c.p.; 58 c.p.m.p. in relazione all'art. 47 c.p.m.g., 81 c.p.) per
avere cagionato in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, quale
Ten. Col. Delle forze armate tedesche, nemiche dello stato italiano, in
concorso con KAESS Otto, la morte di:

- cinquantanove cittadini italiani e precisamente quarantadue prigionieri

N. 44/2000 Reg. SerData deposito 25 GEN. 2001

Inviato estr. esecutivo

a _____ il _____


N. _____ Reg. Es.

N. _____ Camp. P.

Redatta scheda il _____

politici rinchiusi alla IV sez. del carcere di Marassa e diciassette partigiani catturati nel rastrellamento della Benedicta:

ALLOISIO Aldo Matteo; ARECCO Domenico; BAVASSANO Valerio; BOTTARO Giuseppe; BRIANO Angelo, BRIANO Attilio; BRUNATI Renato; CALZOLARI Augusto; CANNONI Giulio, CASTELLINI Angelo; CAVALLO Pietro, CAVANNA Alessandro; COLOMBO Gaetano; DAGNINO Mario; ESPOSITO Orazio; FOLLABRINO Sandro, FERRARI Edoardo; FERRERO Giovan Battista; FIALDINI Francesco; FIALDINI Giovanni; FRAGUGLIA Pietro; GAITI Enrico; GHIGLIONE Bruno; GIBELLI Pietro; GRENNO Enrico; GRENNIA Luigi; GUERRA Emilio; LEONE Onorato; LIA Giulio; MANDOLI Rino; MAROZZELLI Salvatore; MARTINI Giovanni; MASSA Antonio; ODINO Giancarlo; OTTONELLO Ubaldo; PESTARINO Isidoro; PODESTA Francesco; RATTO Luigi; ROCCA Luigi; SANTO Domenico; SASSO Angioletto; SCOLESITE Cesare; SOZO Rinaldo; TOSSARA Renzo; TURNI Pietro; UBERTI; Bartolomeo; ULANOWSKI Walter; VERDINO Angelo ed altre undici persone non potute identificare ordinandone la fucilazione, concorrendo ad inserire i loro nominativi nella lista dei soggetti da giustiziare e disporre poi il prelevamento per la fucilazione, avvenuta nella mattina del 19 maggio del 1944, e materialmente eseguita dai soldati della Kriegsmarine e dalle SS. La premeditata uccisione di tali soggetti si caratterizzò per la crudeltà del suo svolgimento, giacchè i fucilanti, legati a due a due, venivano fatti salire sul bordo di una fossa scavata nei giorni precedenti da ebrei detenuti e nella quale erano visibili i corpi martoriati dei



soggetti precedentemente fucilati.

- Centoquarantasette cittadini italiani, catturati nel cosiddetto rastrellamento della "Benedicta" effettuato nella provincia di Alessandria nell'ambito territoriale compreso fra il monte Tobbio e le capanne di Marcarolo, ordinandone la fucilazione, nei giorni compresi fra il 7 e l'11 aprile 1944.

Ventidue cittadini italiani e cioè:

Abramo BESSIGNANI; Domenico CAMERA; Agostino CARNIGLIA; Emanuele CAUSA; Otello CENATELLI; Cafiero CIPRIANI; Giovanni COSTA LUIGI; Carlo DELLA CASA; Domenico DE PAOLO; Carlo FAVERZANI; Marcello GOFFI; Giuseppe GOLISANO; Bartolomeo MAFFEI; Amelio MATOROZZI; Alfredo MELDI; Luigi CELSO MELDI; Tullio MOLDENI; Giovanni ODICINI; Emanuele SCIUTTO; Cipriano TURCO; Diofebo VECCHI, ordinandone l'uccisione, avvenuta nella località Olivetta di Portofino in data 02/12/44, e caratterizzata dalla particolare efferatezza dell'esecuzione, giacché i corpi dei fucilati vennero legati a massi di pietra e poi gettati in mare per impedirne la sepoltura.

- Venti cittadini italiani, rastrellati in località Cravasco (GE), ordinandole la fucilazione, avvenuta in data 23/03/45.

1) SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Siegfried ENGEL è stato rinviato a giudizio per il reato in epigrafe.

Il processo si è svolto in quattro udienze in cui dopo l'esposizione delle parti costituite e l'accertamento dello stato contumaciale dell'imputato è stata acquisita la documentazione prodotta dal P.M. e sono stati sentiti i tredici testi nonché il Prof. Carlo GENTILE in qualità di consulente tecnico del P.M.

Al termine del dibattimento sono state pronunciate le seguenti richieste:

P.M. : condanna dell'imputato alla pena dell'ergastolo;

Parti Civili: condanna al risarcimento dei danni come meglio precisate nelle conclusioni scritte depositate al termine della requisitoria;

Difesa: in via principale, assoluzione secondo la formula di giustizia; in via

subordinata concessione delle attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti e dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione

2) DESCRIZIONE DEI FATTI PER CUI SI PROCEDE

A) La strage della "Benedicta"

Il rastrellamento della "Benedicta" è passato alla storia come la prima grande operazione intimidatoria antipartigiana con cui i Comandi militari germanici decisero di garantirsi la sicurezza delle vie di comunicazione presenti tra la Riviera ligure e la Pianura padana.

Essi avevano raccolto notizie della formazione di un insediamento della Resistenza che si era via via arricchita della presenza di molti giovani sottratti al "Bando Graziani" di chiamata alle armi.

L'azione tedesca si svolse nel periodo compreso tra il 6 e l'11 aprile 1944 e si risolse in una sanguinosa tragedia in cui furono largamente coinvolte le

popolazioni contadine della zona e i giovani sbandati. Le esecuzioni furono continue e comportarono 147 vittime "regolari", reato militare per cui oggi si procede cui bisogna aggiungere i caduti nei combattimenti e i contadini della zona trucidati nelle loro case.

Un trattamento particolare fu riservato all'antico Monastero della Benedicta, in cui si erano rifugiati gli uomini meno esperti e peggio armati, il quale fu minato e fatto esplodere.

B) L'eccidio del Turchino


L'operazione della Benedicta ebbe una funesta appendice nel c.d. eccidio del Turchino.

Il 14-05-1944 era stata organizzata dai G.A.P., nel centro di Genova, un'azione di attacco contro i militari tedeschi che frequentavano il cinema "Odeon", riservato ad essi in via esclusiva. L'esplosione di una bomba all'interno di quel locale aveva causato la morte di cinque militari ed il ferimento di altri quindici.

La risposta a questa azione fu quasi immediata sul medesimo modello, a parte le minori proporzioni di quella tristemente nota delle Fosse Ardeatine.

Dalla IV sezione del carcere di Marassi furono prelevati cinquantanove candidati alla fucilazione di cui diciassette provenivano dal rastrellamento della Benedicta avvenuto il mese precedente.

L'esecuzione ebbe luogo nelle prime ore del 19-05-1944 in località Fontanafredda, presso il Passo del Turchino. Le modalità furono particolarmente crudeli, in quanto le vittime designate dovettero portarsi su assi protese sopra una grande fossa che nel giorno precedente un gruppo di ebrei era stato costretto a scavare e ivi vennero uccise a colpi di mitra in gruppi di sei cadendo sui corpi dei loro compagni già uccisi.



Il rapporto tra militari tedeschi uccisi nell'azione partigiana e vittime della rappresaglia fu superiore di quello di uno a dieci previsto dal "bando Kesserling".

C) L'eccidio di Portofino

In una delle più belle e suggestive località della riviera ligure era stato insediato un comando tedesco per svolgervi alcune azioni di polizia.

Qui, nella notte tra il 2 e il 3 dicembre 1944 furono fucilati ventidue cittadini italiani prelevati dalla IV Sezione del carcere di Marassi, a disposizione delle SS. I loro corpi legati reciprocamente con filo di ferro furono caricati su alcune barche e gettati in mare al largo con pesanti pietre come zavorra.

Le ragioni di questo eccidio non sono mai state esplicitate.


D) Le fucilazioni di Cravasco

Il 22 marzo 1945 una pattuglia di militari tedeschi cade in un'imboscata tesa da un reparto della "Brigata Balilla". Durante lo scontro a fuoco vengono uccisi otto soldati tedeschi.

Nelle prime ore del giorno dopo sono prelevati dalla IV Sezione del carcere di Marassi venti cittadini italiani che vengono poi trasferiti su un camion nei pressi del cimitero di Cravasco, e lì, fucilati.

3) MOTIVI DELLA DECISIONE

Il tribunale ritiene pienamente provata la responsabilità dell'imputato in ordine a tutti gli episodi ascrittigli.




Le prove sono costituite sia dalle testimonianze rese in dibattimento, sia dai numerosi documenti che, assai meritoriamente, il Procuratore è riuscito a rinvenire nei vari archivi storici e giudiziari.

Il presupposto indispensabile per individuare le responsabilità è costituito dalla piena informazione e comprensione dell'organizzazione delle forze di sicurezza tedesche sia da un punto di vista generale, sia con particolare riferimento alla situazione ligure. Dati esaurienti in merito sono contenuti nella relazione tecnica del Prof. Carlo GENTILE, consulente di P.M., acquisita agli atti ex art. 501 c.p.p., frutto di approfondite ricerche archivistiche eseguite in Germania.

Da queste ricerche risulta come i responsabili regionali del servizio SD (che costituiva il servizio di sicurezza delle SS ed era l'unico competente a disporre le rappresaglie) fossero gli "Aussenkommandos" (A.K.), con sede nel capoluogo. Siegfried Engel fu posto al comando dell' A.K. di Genova sin dal gennaio 1944 fino alla avvenuta Liberazione.

La diretta partecipazione di Engel e dei suoi reparti alle azioni di rastrellamento e ai successivi eccidi avvenuti nella zona della "Benedicta" risulta dalla proposta per il conferimento della Croce al merito di guerra di I classe con Spade allo stesso Engel rinvenuta dal Prof. Gentile "...Nell'ambito di un'azione condotta nella zona di Mosone dallo 356° Infanterie Division nei giorni 5 - 9 aprile..." (e cioè nei giorni del rastrellamento della Benedicta) "...Ha comandato con successo un Einsatzgruppen".

Il crimine consistette nell'uccisione non in combattimento, durante un'azione di guerra, ma dopo la resa e la deposizione delle armi, di un gran numero di partigiani e di giovani che non facevano parte delle formazioni armate. L'episodio è stato confermato, durante il processo dal teste ODINO, miracolosamente scampato perché creduto morto, il quale su specifica domanda del Procuratore, ha sottolineato come la fucilazione non sia stata



preceduta né da alcun processo, né da alcun interrogatorio (verbale ODINO pag. 22-23) e come il ruolo di comando fosse tenuto da soldati tedeschi.

Un ulteriore riscontro è rinvenibile nell'interrogatorio reso al Comando Alleato da Giuseppe NICOLETTI, interprete del Commando SS di Genova, acquisito agli atti ex art. 238 c.p.p.

NICOLETTI, in questo interrogatorio, aveva affermato come in prossimità della Pasqua 1944 il Comandante (quindi Engel) avesse riunito nel suo ufficio tutto il personale dipendente annunciando che il giorno dopo avrebbe avuto inizio un grande rastrellamento contro i partigiani (pag. 41-53 fasc. P.M. agli atti).

Nicoletti descrive anche i presupposti e lo svolgimento dell'accaduto del TURCHINO (fogl. 88 fasc. P.M. agli atti): "In seguito all'attentato al cinema Odeon di Genova il comandante della polizia di Genova, d'accordo con il Maggiore ENGEL, decise una azione di rappresaglia con la fucilazione di dieci ostaggi per ogni tedesco deceduto.

Una sera verso mezzanotte tutto il personale maschile della Casa dello Studente si recò a Marassi con due torpedoni e sei macchine; colà giunti, il comandante Engel fece loro presente che si dovevano ritirare sessanta ostaggi da consegnare ai militari della Marina affinché li fucilassero in rappresaglia... ne furono poi prelevati invece cinquantanove...

Scavata la fossa da ebrei detenuti a Marassi due giorni prima, furono fatti salire i condannati su una assicella che sporgeva sopra la fossa, sei alla volta, così facendo una volta uccisi, essi cadevano all'interno della fossa.

Quelli che seguivano dovevano vedere il macabro spettacolo dei compagni già giustiziati"

Le parole di Nicoletti trovano una tragica conferma sia dalla deposizione del Sen. Raimondo RICCI, che era il sessantesimo ostaggio che fu chiamato insieme con gli altri una prima volta ma poi non fu richiamato nell'appello finale (verbale RICCI pag. 30) il quale dichiara con assoluta certezza che



l'intera operazione fu gestita interamente dal reparto Sipo-SD comandato dal Maggiore Engel (verbale RICCI pag. 38), sia soprattutto, da un documento, tratto dall'Archivio Federale di Amburgo, presente agli atti, relativo alla comunicazione giornaliera del 17 maggio 1944 : "Fino alla mattina del 17 maggio 1944 sono salite a cinque le vittime nell'attentato dinamitardo nel cinema militare di Genova. **Si stanno preparando sanzioni da parte della S.D.**". Nel corso dell'esame il Prof. Gentile ha specificato come il termine tedesco "massnahme" fosse proprio quello utilizzato per le fucilazioni.


Questa comunicazione, fortunatamente ritrovata, costituisce una delle rare indicazioni dirette di attribuzione di responsabilità che si trovano nelle fonti tedesche sopravvissute alla guerra.

Ciò coincide con i compiti istituzionali della "S.D." che ricomprendevano anche la preparazione e le esecuzioni delle rappresaglie

Per quanto riguarda il terzo episodio (e cioè l'eccidio di Portofino), la responsabilità della S.D. era già stata provata dalla Corte d'Assise Straordinaria di Genova con la sentenza 18-08-1945 emessa nei confronti di Vito SPIOTTA, che partecipò all'eccidio, il quale aveva confessato che "per ordine della polizia tedesca erano state prelevate ventidue persone da essere trasportate a Portofino per essere giustiziate".

Tale risultanza probatoria è stata confermata, nel corso del dibattimento, dalla deposizione del teste Giorgio GIMELLI, il quale ha dichiarato come era stato Engel a decidere le rappresaglie di Portofino insieme al tenente di vascello REIMER, capo del porto di Portofino (vedasi in atti verbale GEMELLI). Ciò risulta indirettamente anche dal fatto che i ventidue prigionieri uccisi furono prelevati dal carcere di Marassi, posto sotto il controllo di Engel.

Infine, per quanto riguarda l'eccidio di Cravasco, in atti vi è la deposizione di Arrigo Diodati, allora diciannovenne, che miracolosamente era riuscito a scappare: "il 23 marzo del 1943 fummo noi che eravamo prigionieri della quarta sezione SS del carcere di Marassi, svegliati nella notte per essere



prelevati e feriti non sapevamo ancora se per essere fucilati nel cortile del carcere oppure per essere deportati nei campi di concentramento in Germania...fummo poi trasferiti su un camion militare e all'alba del 23 marzo fummo al centro di una colonna di Tedeschi e di fascisti che ci trasferirono...per poi prendere la valle Polcevara ed arrivare praticamente al termine di questa vallata che è il Comune di Campo Morone, da dove fummo fatti scendere e poi fatti proseguire a piedi...rimanemmo in 18, di questi 18 un gruppo di 9 fu fucilato davanti a noi, prima di noi, e il nostro gruppo fu poi schierato in prossimità e quindi fu il nostro turno a essere fucilati.

...Io ero rimasto praticamente illeso e in piedi, mentre i miei compagni attorno cadevano...così, massacrati, io ero rimasto illeso e solo in un secondo momento cioè dopo la seconda scarica, mi ritrovai per terra in mezzo ai miei compagni.

Poi sono rimasto dall'alba al tramonto sotto i cadaveri e poi...pensavo di morire...mentre invece poi dopo ~~ore ed ore~~ sentendo ritornare i Tedeschi dal rastrellamento che facevano in zona, incendiando il paese di Cravasco, ebbi un soprassalto, capii che forse non era finita, che forse avrei potuto sopravvivere e allora questo mi portò a trascinarvi fuori da questo massacro, da questo carnaio e a portarmi all'ingresso del cimitero dove gli unici alberi erano tre cipressi, all'ingresso del cimitero trovai la forza di salire su uno di questi cipressi e da lì assistere ancora alle razzie dei tedeschi, che portarono via il bestiame, che incendiarono le case degli abitanti e dei contadini e attesi che venisse l'imbrunire per poter mettermi in salvo." Quindi nel corso della deposizione il Diodati specificò come le SS li avessero prelevati senza alcun processo e di avere dopo la guerra saputo dal cronista Arminio SAVIOLI, giornalista del quotidiano "L'Unità", che pubblicò un articolo sull'argomento, come Engel avesse svolto un ruolo decisivo in quella vicenda.

Alla luce di tutte le risultanze dibattimentali, il tribunale ritiene attribuibile a ENGEL la responsabilità penale per tutti e quattro gli eccidi precedentemente



descritti. Infatti le vittime di tutti gli eccidi provenivano dalla IV Sezione del carcere di Marassi, la quale era una sezione a completa disposizione dello Sipo-SD comandata da ENGEL. Nei casi in questione le risultanze processuali hanno dimostrato, sopra ogni ragionevole dubbio come la formale titolarità del comando Sipo-SD si sia tradotta in realtà, in una diretta responsabilità dell'esercizio concreto del comando medesimo sul piano operativo. Anche se si volesse, comunque prescindere da tali risultanze, varrebbe comunque a persuadere della fondatezza del convincimento ora espresso una serie di osservazioni, che appaiono logicamente consequenziali.

In primo luogo non si può ignorare il dato della sistematicità che ha connotato le condotte descritte nei vari capi di imputazione. Tale sistema tacito non può derivare dall'esito anomalo e imprevedibile di spontanee iniziative dei combattenti, ma solo come l'espressione di atti esecutivi delle direttive provenienti dal Comandante del gruppo di combattimento.

Gli eccidi della Benedictrà, del Turchino, di Portofino e di Cravasco non possono essere ritenuti frutto della crudeltà particolare di qualche sottufficiale impazzito: si tratta di episodi tutti necessariamente avallati, se non addirittura disposti, da Sigfried ENGEL.

Peraltro, non può essere invocata a favore dell'imputato la scriminante della rappresaglia.

Con questo termine è stata definita dalla dottrina internazionalistica la possibilità, da parte di uno stato, colpito nei propri interessi, di porre in essere manifestazioni di autotutela, sia preventiva, sia repressiva, nei confronti dello stato aggressore.

Gli elementi costitutivi della rappresaglia sono:

- A) la lesione di un diritto o di un interesse dello Stato
- B) la proporzionalità delle condotte poste in essere con la rappresaglia rispetto alle offese arrecate
- C) il rispetto dei più elementari valori umani

Se si può ritenere sussistente il primo elemento, con riferimento però ai soli eccidi della Benedicta e del Turchino (che sembra essere stato disposto in seguito all'esplosione all'interno del cinema "Odeon"), sicuramente ciò non può dirsi con riferimento agli altri due.

Infatti con riferimento alla Strage della Benedicta, il pericolo potenziale costituito dalla formazione di un insediamento della Resistenza, che poteva arricchirsi con il passare del tempo, e divenire in astratto fonte costitutiva di possibili sabotaggi e attentati, non può giustificare l'uccisione di oltre 147 persone, considerato che, fino a quel momento non si era registrato nella zona alcun episodio criminale.

Per quanto riguarda l'eccidio del Turchino, la sproporzione è insita nel fatto che, come si era già accennato, non è stato neppure rispettato il rapporto previsto dal bando Kesslerling (uno a dieci), dal momento che furono "giustiziati" cinquantanove prigionieri a fronte di cinque militari tedeschi uccisi.

Per quanto riguarda invece l'eccidio di Portofino si ignora persino quale sia stata la ragione giustificativa della disposta esecuzione.

La consapevolezza della illegittimità di tale tipo di rappresaglia, del resto, era già ben presente nella coscienza dei loro autori: infatti la rappresaglia, proprio per la sua funzione, deve avere un valore emblematico e deve essere realizzata con la massima pubblicità per essere di ammonimento ai cittadini. Invece le stragi di Cravasco e di Portofino sono state fatte di nascosto, tentando di occultare tale eventi.

Del pari, non può essere invocato neppure la c.d. "repressione collettiva".

Tale istituto è disciplinato dall'art. 65 R.D. 8/7/1938 N. 1415 (c.d. Legge di Guerra) il quale prevede che "nessuna sanzione collettiva, pecuniaria o di altra specie, può essere inflitta alle popolazioni a causa di fatti individuali, salvochè esse possano essere ritenute solidamente responsabili". Questa norma costituisce la trascrizione letterale dell'art. 50 della Convenzione dell'Aja

18/10/1907 relativa alle leggi e agli usi della guerra terrestre: "Aucune peine collective, pécuniaire au autre, ne pouna etre édictée contre les populations à raisonfaits individuels dant elles ne pounaient etre considérées comme solidairement responsables".

Queste disposizioni fanno perno sulla sanzione pecuniaria (infatti dice "nessuna sanzione collettiva, pecuniaria o di altra specie..."). Ciò induce a ritenere che si possono riferire solo a sanzioni patrimoniali diverse da quelle pecuniarie, e non sanzioni personali.

Esempi tipici di sanzioni collettive sono, ad esempio, le requisizioni di proprietà mobiliari dello Stato occupato.

Come esempio classico di sanzione collettiva, non a caso, viene comunemente ricordata dalla dottrina internazionalista l'episodio della distruzione della biblioteca e dell'Università di Lovano operata dai Tedeschi durante la I Guerra Mondiale.

Il tribunale ritiene provata anche l'esistenza delle aggravanti della premeditazione e della crudeltà verso le vittime.

Per quanto riguarda la premeditazione la Suprema Corte ha più volte affermato la sufficienza, ai fini della sussistenza di tale aggravante, di un intervallo di tempo sufficiente in cui il reo abbia avuto la possibilità di riflettere e di pensare nel suo proposito criminoso (Cass. 28/07/1991 in Cass. Pen. 1993 II. 609). Ciò è senza dubbio avvenuto nei casi in questione in cui gli eccidi si sono consumati al termine di una procedura (prelevamento dal carcere di Marassi, conta dei prigionieri, trasferimento degli stessi nel luogo prestabilito e quindi uccisione) che permetteva all'imputato di riconsiderare l'iniquità e l'inutile crudeltà dei propri atti.

Per quanto riguarda invece la sussistenza dell'aggravante prevista dall'art. 61 n° 4 c.p. pare sufficiente al tribunale ricordare le modalità della strage del Turchino e cioè la costrizione, da parte dei prigionieri di salire in fila sul



trampolino affacciante sulla fossa che era stata scavata e al cui interno già giacevano i cadaveri di coloro che già erano morti.

Proprio tali modalità insieme al comportamento processuale dell'imputato, che si sempre rifiutato di comparire in giudizio inducono il tribunale a negare le concedibilità delle attenuanti generiche.

Il tribunale alla luce delle riconosciute aggravanti e non sussistendo alcuna attenuante commina la pena dell'ergastolo con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali.

Per quanto riguarda le richieste di risarcimento dei danni presentate dalle parti civili, il tribunale liquida le spese processuali nelle somme che verranno indicare in dispositivo.

Per quanto attiene al risarcimento dei danni il tribunale, ai sensi dell'art. ⁵³⁹ ~~839~~ c.p.p. ritiene di condannare l'imputato al pagamento di una somma a titolo provvisoria di £ 5.000.000= (lirecinquemilioni) nei confronti di tutte le parti civili presenti in giudizio, con la sola eccezione del Sig. Luigi REBORA, rinviando le parti al giudizio civile per la integrale liquidazione del danno

P.Q.M.

letti gli artt. 533 e 535 c.p.p.

DICHIARA

Engle SIEGFRIED, contumace, responsabile del reato ascrittogli e lo

CONDANNA

alla pena dell'ergastolo; spese e conseguenze di legge.

CONDANNA

altresi, il medesimo al pagamento delle somme di : £ 6.060.000 quale nota spese dei Comuni di Voltaggio e Ovada;

£ 7.425.000 quale nota spese dei Comuni di Campomorone, Mele, Portofino e dell' A.N.F.I.M. ;

£ 5.000.000 quale nota spese della provincia di Alessandria;

£ 6.930.000 quale nota spese della provincia di Genova;

£ 5.000.000, quale risarcimento danno, in via provvisoria per ciascuna delle parti civili regolarmente costitutesi ad eccezione della parte civile Rebor Luigi.

Tutte le predette somme sono liquidate in via immediatamente esecutiva rimandando l'esatta quantificazione dei danni morali e patrimoniali alle competenti sedi civili.

Indica in giorni novanta il termine per il deposito della sentenza.

Torino, 15.11.1999

IL GIUDICE ESTENSORE

Dott. Alessandro BENIGNI



IL PRESIDENTE

Dott. Stanislao SAELI



L'ASSISTENTE SCUDIZIARIO
S. Jan. 2. col. (P. O.) Giustina FALSO

TRIBUNALE MILITARE - ONORIO - TORINO

Deposita in cancelleria il 15/11/1999

L'ASSISTENTE SCUDIZIARIO
S. Jan. 2. col. (P. O.) Giustina FALSO